



**CITTÀ DI MONCALIERI**  
*Area Direzione Generale*

**REGOLAMENTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO**  
**DI INCARICHI ESTERNI**

(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e art. 46 della 133/08)

Approvato con Del. GC 360 del 22/10/2008

## **Art. 1**

### **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, disciplina l'affidamento a soggetti esterni al Comune degli incarichi di collaborazione, continuativa o occasionale, esercitati in forma di lavoro autonomo e aventi natura di contratto di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 ss del codice civile (di seguito, per brevità, solo "*incarichi di collaborazione*");
2. Gli incarichi aventi per oggetto consulenza, studio o ricerca (di seguito, per brevità, solo "*incarichi di consulenza*") conferiti a persone giuridiche o a enti senza personalità giuridica assumono la forma di attività di impresa e sono oggetto di uno specifico contratto d'appalto da affidarsi nel rispetto del Codice dei contratti pubblici approvato con il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e nel rispetto dei seguenti articoli del presente regolamento: art 2, comma 2; art 9 e art.10.
3. E' ammesso il conferimento di incarichi di consulenza di cui al comma 2, in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione il cui importo netto sia inferiore a 20.000,00 Euro.
4. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 66 del 30.06.1998.

## **Art. 2**

### **Definizioni delle tipologie di incarichi**

1. Gli *incarichi di collaborazione* sono prestazioni rese in forma di lavoro autonomo, ad alto contenuto di professionalità, finalizzate alla produzione di un risultato. Tali incarichi si distinguono in:
  - a. collaborazioni occasionali: prestazioni episodiche che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma e che spesso si esauriscono in una sola azione o prestazione;

- b. collaborazioni coordinate e continuative: incarichi finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del Comune, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento organizzativo da parte del dirigente, che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato e con retribuzione periodica prestabilita correlata al risultato, non rinnovabili e prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto;
  - c. collaborazioni (incarichi) professionali: incarichi richiedenti, di norma, l'iscrizione in albi od ordini professionali o, comunque, particolari forme di abilitazione i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato e si contraddistinguono per essere privi del carattere della occasionalità. Rientrano in questa fattispecie anche gli incarichi per i quali specifiche previsioni normative definiscano espressamente i requisiti professionali richiesti.
2. Gli *incarichi di consulenza* sono prestazioni aventi per oggetto studi, ricerche e consulenze. Per quanto riguarda il contenuto, si definiscono:
- a. incarichi di studio quelli conferiti per lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse del Comune con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b. incarichi di ricerca quelli che presuppongono la preventiva definizione da parte del Comune di una attività e/o programma;
  - c. incarichi di consulenza quelli che hanno per oggetto prestazioni rese da esperti, attinenti all'attività di supporto propedeutica all'assunzione di decisioni, e dei conseguenti provvedimenti, da parte degli organi amministrativi dell'ente. Ne deriva che la consulenza consiste nel fornire al committente informazioni specialistiche, consigli, relazioni, pareri dal contenuto scientifico, in base ai quali sarà il committente a formare un prodotto e un risultato.

### **Art. 3**

#### **Programma annuale**

1. Annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio comunale approva il programma triennale degli *incarichi di collaborazione*. Il programma comprende gli *incarichi di collaborazione* da attivare, con riferimento alla programmazione triennale di bilancio, individuando le prestazioni da affidare all'esterno e l'obiettivo dell'incarico.
2. Gli *incarichi di collaborazione* non possono essere affidati in assenza di previsione specifica.
3. In sede di approvazione del rendiconto di gestione, al Consiglio comunale è sottoposta la rendicontazione del programma.

### **Art. 4**

#### **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo annuo di spesa per l'affidamento degli *incarichi di collaborazione* è fissato annualmente nel bilancio di previsione.
2. Per l'anno 2008, il limite massimo annuo di spesa per l'affidamento degli *incarichi di collaborazione e di consulenza* è previsto in misura pari alla media delle spese impegnate a tale scopo in titolo I nel triennio 2004-2005-2006 desunte dai rendiconti di gestione approvati dal Consiglio comunale e ammonta a € 461.279,22.
3. Non sono sottoposti al limite fissato gli incarichi di cui al comma 1 la cui spesa è prevista in titolo II e quelli finanziati con contributi erogati da altri enti.

### **Art. 5**

#### **Presupposti per l'affidamento**

1. L'affidamento degli *incarichi di collaborazione* è ammesso in presenza dei seguenti presupposti, accertati dal dirigente che affida l'incarico :
  - a. coerenza con il programma di cui al precedente art. 3;
  - b. rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4;

- c. corrispondenza tra l'oggetto dell'incarico, la competenza attribuita dall'ordinamento al Comune, nonché tra l'oggetto medesimo e gli obiettivi e i progetti determinati negli atti di pianificazione del Comune;
  - d. coerenza tra l'oggetto dell'incarico e le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
  - e. impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno del Comune (verificata attraverso una ricognizione effettuata di concerto dal dirigente interessato e dal servizio Personale, anche per il tramite di interpellati interni, e di cui bisognerà attestare l'esito negativo), con riferimento alle figure professionali utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro;
  - f. sussistenza della natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione oggetto dell'incarico;
  - g. proporzionalità tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dal Comune;
  - h. preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto, del compenso e delle modalità di esecuzione dell'incarico.
2. Per l'affidamento degli *incarichi di collaborazione* è richiesto il possesso, da parte dell'incaricato, del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale o titolo equivalente attinente l'oggetto dell'incarico) ovvero del titolo necessario richiesto dalle norme di legge speciali applicabili all'incarico.
3. Il requisito di cui al precedente comma 2 non è richiesto nel caso di *incarichi di collaborazione* attribuiti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o a soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

## **Art. 6**

### **Procedura di affidamento**

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7, gli *incarichi di collaborazione* sono conferiti dal dirigente interessato mediante procedure selettive con comparazione dei curricula professionali (e del successivo ed eventuale colloquio dei partecipanti alla selezione) e dell'eventuale compenso richiesto.
2. Le procedure selettive di cui al primo comma sono precedute da un avviso pubblico contenente:
  - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
  - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - c) la durata dell'incarico;
  - d) il compenso previsto;
  - e) i requisiti soggettivi, culturali e professionali richiesti;
  - f) i criteri di selezione ed il loro eventuale peso.
3. L'avviso pubblico di cui al precedente comma 2 deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 15 giorni consecutivi. Qualora il valore netto della prestazione superi la soglia di 50.000,00 Euro, la pubblicità deve essere assicurata anche attraverso la pubblicazione di un estratto dell'avviso pubblico sulla G.U.R.I. e su di un quotidiano a diffusione nazionale.
4. I criteri di selezione devono riguardare i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di riferimento (da verificarsi anche attraverso un colloquio);
  - c) caratteristiche qualitative e metodologiche della prestazione desunte dalla illustrazione dalle modalità di esecuzione dell'incarico;
  - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività oggetto d'incarico e sul compenso rispetto a quanto prefissato dal Comune;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
5. Il dirigente interessato, con l'eventuale ausilio di una commissione tecnica all'uopo nominata, procede all'affidamento dell'*incarico di collaborazione*

secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo degli elementi economici, degli elementi curriculari e delle caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, sulla base dei criteri di selezione indicati nell'avviso.

6. *L'incarico di collaborazione* viene formalizzato mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati tutti gli obblighi per le parti contraenti.

## **Art. 7**

### **Conferimento di incarichi senza esperimento di procedure comparative**

1. E' ammesso il conferimento di *incarichi di collaborazione*, in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, nei seguenti casi:

- a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative e non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso pubblico di selezione;
- b) qualora la particolare urgenza non renda possibile l'esperimento di procedure comparative;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, tecnica, scientifica e sanitaria non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- e) per prestazioni meramente occasionali e il cui compenso sia di entità non superiore a 2.500,00 Euro;
- f) per incarichi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria il cui importo netto sia inferiore a 20.000,00 Euro;
- g) per incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio.

## **Art. 8**

### **Esclusioni**

1. Fatta salva l'applicazione del successivo art. 9, sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
  - a) le prestazioni di servizi dovute per adempimenti obbligatori ai sensi di legge in assenza di uffici a ciò deputati, da assoggettare alla normativa specifica di riferimento ovvero, in mancanza, al D.Lgs. n.163/06;
  - b) gli incarichi connessi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi e prestazioni accessorie finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di cui al D.lgs n.163/06;
  - c) gli incarichi di staff ex art. 90 del D.lgs.n.267/00;
2. Gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione non soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., ma ad essi si applica in ogni caso il successivo art. 9.

## **Art. 9**

### **Pubblicità e comunicazioni**

1. I provvedimenti di affidamento degli *incarichi di collaborazione e di consulenza* sono pubblicati all'albo pretorio e sul sito web del Comune, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del corrispettivo economico.
2. Il contratto di affidamento degli *incarichi di collaborazione e di consulenza* è efficace solo dopo la pubblicazione sul sito web del nominativo, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso a cura del dirigente che affida l'incarico. Tale pubblicazione deve avvenire alla data di esecutività della determinazione di affidamento. Sono soggetti agli stessi oneri di pubblicità i pagamenti successivamente corrisposti.
3. I provvedimenti di affidamento degli *incarichi di consulenza* di importo superiore a 5.000,00 Euro sono trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura della Segreteria generale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

4. Gli elenchi dei soggetti cui il Comune ha affidato *incarichi di collaborazione e di consulenza* nel corso dell'anno sono comunicati semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni, sulla base di quanto stabilito dalla normativa specifica, a cura del settore Organizzazione e sistemi operativi;
5. Per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il dirigente che affida l'incarico informa preventivamente il servizio Personale ai fini della comunicazione unificata obbligatoria tramite il competente Centro per l'impiego.

#### **Art. 10**

##### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico affidato**

1. Il dirigente interessato verifica il corretto svolgimento degli *incarichi di collaborazione e di consulenza* a qualsiasi titolo affidati, in particolare quando la realizzazione degli stessi è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il dirigente interessato ne verifica anche il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

#### **Art. 11**

##### **Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle relative disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici approvato con il D.lgs. 12.04.2006, n.163.